

In particolare, quest'ultima ha sempre affermato che tutti gli atti di gestione del personale dipendente dalla pubblica amministrazione possano formare oggetto di accesso, con l'unica eccezione dei dati rilevatori "di notizie strettamente personali (ad es. pignoramento presso terzi o cessione di una quota della retribuzione)" che debbano essere cancellati prima di consentire l'accesso (Pareri resi su regolamenti o su quesiti n. 259/1995, n. 449/1997, n. 728/1998).

Pertanto, la Commissione ha sempre sostenuto come non si giustificassero le norme regolamentari disciplinanti l'inaccessibilità della documentazione relativa allo stato di servizio ed alle situazioni reddituali del personale dipendente poiché non si tratta di dati "sensibili" bensì di dati "comuni" che dunque non rientrano nella sfera tutelata dalle norme sulla riservatezza (da ultimo, parere 14 marzo 2007 n. 8; si veda anche la Direttiva 3 giugno 1999 n. 5840/II).

Dunque, se anche il diniego di accesso – ipotizzato nella sua nota informale richiamata – dovesse fondarsi sull'esistenza di una norma regolamentare provinciale, che disponesse la sottrazione all'accesso dei dati relativi al trattamento economico dei dipendenti (retribuzione, indennità, assegni ecc.), tale norma sarebbe da considerarsi illegittima perché in contrasto con i principi in materia. Naturalmente, è superfluo aggiungere che se questa norma non esistesse, non sarebbe possibile *tout court* negare l'accesso. Allego comunque copia di un parere deliberato dalla Commissione per l'accesso il 25 novembre 2003, nel quale si afferma l'accessibilità all'elenco dei fruitori del "premio di risultato", da parte di un direttore d'ufficio, non ravvisandosi l'esistenza di ragioni ostative giustificanti il diniego.

Vorrei inoltre ricordare, seppur con un breve cenno, come, con riferimento alle indennità in oggetto, all'art. 5 dell'Accordo decentrato (26.10.2004) si preveda l'obbligo a carico dell'amministrazione di fornire "informazione generale successiva alle organizzazioni sindacali circa i beneficiari e gli effetti organizzativi che sono determinati dal conferimento dei compensi di cui al presente accordo".

Da tale norma si deduce che ai Sindacati è riconosciuto espressamente il diritto di conoscere le attività tecniche svolte dai funzionari appartenenti al Dipartimento nonché l'entità del compenso a ciascuno assegnato, per non parlare degli effetti organizzativi connessi.

Anche sotto questo profilo, appare quantomeno incongrua la prospettata inaccessibilità alle medesime informazioni per il dipendente il quale certamente vanta un interesse personale, diretto, concreto e attuale a conoscere le informazioni stesse. Nel caso in esame, infatti, poiché l'assegnazione delle attività tecniche a ciascun dipendente e la relativa misura dei compensi non avvengono in base ad automatismi bensì nell'esercizio, da parte del dirigente, di un potere discrezionale, appare del tutto evidente che il diritto di accesso agli atti relativi alle scelte richiamate corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata che ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre delle informazioni richieste al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni. La giurisprudenza amministrativa (per tutti CdS IV

sez. 14 ottobre 1998, n. 1477; VI sez. 14 novembre 2003, n. 7301) ha pure sempre sostenuto che l'interesse in questione è autonomo rispetto ad una eventuale successiva azione, perché non si identifica integralmente con la situazione giuridica che legittima il ricorso giurisdizionale.

Non v'è dubbio che non sia mera curiosità quella che spinge il dipendente destinatario della ripartizione di uno stanziamento di importo limitato ad esercitare l'accesso alla documentazione contenente l'indicazione dei beneficiari e dei criteri di riparto della somma disponibile; direi anzi che è piuttosto evidente il collegamento tra il soggetto ed il bene della vita coinvolto dall'atto o documento al quale si chiede di accedere.

Concludo quindi, augurandomi che venga prontamente garantito il diritto di accesso del dipendente – ricordo che, laddove permanessero dubbi sulla compatibilità dello stesso con l'esigenza di riservatezza dei terzi coinvolti, la giurisprudenza ha ripetutamente sancito la prevalenza del primo sulla seconda in presenza di interessi giuridici da difendere (per tutti, CdS IV sez. n. 1896/2005) – anche al fine di evitare che nascano comprensibili dubbi sulla correttezza della ripartizione del fondo. Solo l'effettiva trasparenza consente di provare pienamente l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Retta casa di riposo (Comune).

Egregio signor Sindaco,

due figli della signora..., già ricoverata presso...si sono rivolti al mio ufficio per segnalare la difficoltà nella quale si sono venuti a trovare successivamente al decesso della madre, nel momento in cui gli uffici comunali hanno avanzato richieste di rivalsa per somme sostenute dall'ente a titolo di spesa per il ricovero.

Ai fratelli, figli appunto dell'assistita, è stata infatti recapitata la nota con la quale si comunica, *sulla base di quanto previsto dalla L. 3 dicembre 1931, n. 1580 e delle proprie disposizioni*, l'intenzione di procedere al recupero delle somme anticipate a copertura della retta mediante rivalsa su un'eventuale eredità retrolasciata dalla signora, precisando che la somma anticipata dal Comune nel corso degli anni ammonta a €...

Con successiva nota si richiede il pagamento, entro dieci giorni salva la facoltà di chiedere una rateizzazione, della predetta somma di €...avendo i figli estinto in qualità di eredi un conto bancario intestato alla madre mediante prelievo in contatti di una somma complessiva di €...

Allo stato degli atti, dunque, e sotto un profilo rigorosamente giuridico appare indiscutibile che i figli della signora, dichiaratisi espressamente eredi all'atto dell'estinzione del conto intestato alla madre, siano subentrati di diritto nei rapporti che facevano capo al *de cuius* e, assumendo per l'appunto tale qualità di eredi, abbiano anche assunto gli oneri conseguenti al passivo ereditario. Sempre che, ben inteso, la somma surriferita sia da considerarsi debito a carico dell'assistita e questo è, mi pare, il primo aspetto da chiarire alla famiglia, anche mediante specifica indicazione delle norme che ne sono a fondamento; giacchè solo se si tratta di debito maturato a carico *de cuius* può esservi relazione ereditaria, ma quest'aspetto, stanti gli intercorsi rapporti, appare tutt'altro che confermato. Anzi, nella richiesta per l'accoglimento della signora presso la struttura ospitante si parla espressamente di un "impegno di copertura della spesa" da parte del Comune.

Sotto un profilo di correttezza e trasparenza verso cittadini che hanno intrattenuto un rapporto decennale con la pubblica amministrazione, oltre che di tutela dell'affidamento e di un principio di equità in generale, mi sembra importante fornire a questo proposito opportune delucidazioni, poichè sulla sussistenza di tale debito e sulla sua progressiva lievitazione nel corso degli anni gli interessati dichiarano di non essere mai stati messi al corrente.

Mi pare importante non trascurare questo aspetto, e mi permetto dunque di esprimere queste considerazioni di carattere generale sull'impostazione dei rapporti con i familiari di persone assistite in case di riposo, considerazioni che mi vengono suggerite anche dal ripetersi di situazioni per le quali, a distanza di anni dall'accesso dell'assistito presso la struttura socio-assistenziale, i congiunti si vedono esposti ad inattese azioni di recupero di somme ingenti, che proprio per gli elevati importi e per la richiesta di pagamenti in tempi stretti che ne consegue, sono tali da creare difficoltà di carattere economico e, talora, vere e proprie tensioni familiari.

Nel caso di specie – e lo stesso avviene, a quanto mi consta, in tutti gli analoghi casi – erano stati infatti predefiniti gli importi che i figli avrebbero dovuto sostenere, ed hanno effettivamente sostenuto, quale quota di compartecipazione al pagamento della retta. Proprio in conseguenza degli oneri regolarmente assunti nel corso degli anni, posso pensare come la famiglia, in assenza di eventuali precisazioni da parte degli uffici, avesse maturato la convinzione di essere in regola con i pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione e non fosse dunque a conoscenza del progressivo accumularsi di un debito, che sarebbe divenuto esigibile contestualmente all'acquisizione della qualità di erede. Acquisizione sulla quale, aggiungo, non pare nemmeno vi sia stata consapevolezza, in considerazione della dichiarazione resa e depositata in Comune dal signor... (non so se anche dagli altri fratelli) in data..., ossia in un momento successivo a quello di accettazione di eredità e con la quale lo stesso dichiara di *non essere a conoscenza dell'esistenza di eredità retrolasciata* dalla madre.

Da tenere presente, poi, anche che con comunicazione... il Comune aveva tra l'altro precisato che a seguito di una reversibilità di pensione INPS la signora era

nelle condizioni economiche di poter pagare la retta in maniera autonoma dal 01.09.2006.

In merito a quanto qui segnalato, e che riguarda il caso della signora ma anche tutti gli altri utenti di case di riposo e rispettivi familiari, le sarei grata di un sollecito riscontro, del quale la ringrazio anticipatamente e con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Classificazione formaggi (Provincia).

Gentile dottoressa,

formo la presente a seguito dell'allegata corrispondenza intercorsa con la Azienda provinciale per i servizi sanitari, circa una problematica riguardante il formaggio pecorino Dop e la relativa dicitura. Mi rivolgo peraltro direttamente al suo servizio, alla luce delle indicazioni fornitemi in tal senso per iscritto dalla Apss medesima.

In breve, un cittadino sostiene, anche sulla base di conclusioni pervenutegli in maniera non invero del tutto esplicita dal competente Consorzio di tutela, la necessità che i prodotti Dop vengano esplicitamente classificati come tali, contestando inoltre il fatto che si possa a tal fine differenziare il formaggio Dop grattugiato (non specificandone espressamente la qualifica Dop) dal formaggio Dop non grattugiato.

Osservo invero che da un esame della disciplina comunitaria invocata dal signor... (art. 8, c. 2, reg. com. n. 510/2006) e da quella citata dalla Azienda (reg. n. 510/2006 e reg. 1898/2006), non emerge in effetti necessariamente l'obbligo di marchiare come prodotti Dop i prodotti che rientrino nella categoria di riferimento, essendo a mio giudizio corretta in tal senso l'interpretazione fornita dalla Azienda sanitaria, alla luce di quanto riferito dai competenti uffici della P.A.T..

Atteso che purtroppo non sono esperta della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia alimentare e che nessuna delle ulteriori, numerose note trasmesse dall'interessato forniva i riferimenti giuridici a supporto delle doglianze in oggetto, ho approfondito la disciplina giuridica vigente in materia del marchio "Dop", individuando una normativa ulteriore rispetto a quella esplicitamente invocata dall'istante nel caso di specie e desumendone problematiche parzialmente diverse da quelle sottopostemi dall'istante medesimo.

Il Dlgs. n. 297/2004, all'art. 1, c. 1, punto 3, lett. c), vieta che prodotti *"composti, elaborati o trasformati"* rechino nell'etichettatura *"il riferimento"* ad una denominazione protetta; aggiunge poi in maniera a mio avviso contraddittoria, o quantomeno poco chiara, che *"non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta"*.

Il formaggio grattugiato rappresenta senz'altro una elaborazione (*ex laborare* e cioè applicare un *labor* per modificare, sviluppare qualcosa che in origine sia, almeno parzialmente, diverso) del prodotto Dop, in quanto da un pezzo di pecorino romano, in questo caso, si passa - per elaborazione, appunto - ad un prodotto grattugiato. E' evidente, alla luce delle premesse surriportate, la problematicità del caso concreto. Se infatti - questo mi è parso di capire sarebbe l'orientamento del competente Consorzio - si sostiene che grattugiare il formaggio non comporterebbe un'elaborazione, si dovrebbe concludere che il caso di specie non rientra nella norma citata.

Se poi invece si riconoscesse - come in effetti è - che l'atto del grattugiare comporta un'elaborazione, ci si chiederebbe come applicare una norma contraddittoria, o quantomeno assai oscura, in quanto basata sul doppio senso sotteso alla Dop (cioè, marchio con il logo Dop, da un lato, ed uso della dicitura di una denominazione Dop, dall'altro).

Nell'accennata ipotesi in cui si ritenesse che l'atto del grattugiare non comporti elaborazione, ritenendo inapplicabile, di conseguenza, la citata lett. c) dell'art. 1 del Dlgs. n. 297/2004, sorgerebbe un diverso problema: se la...spa ha venduto pecorino romano specificandone la relativa dicitura senza previamente rispettare la procedura prevista *ex lege* (controlli, autorizzazioni...), avrebbe commesso un illecito (nonostante la buona fede, che emerge dall'uso della locuzione "Italian pecorino"), in quanto il menzionato Dlgs. vieta l'uso, anche indiretto, della dicitura Dop se non sono stati previamente rispettati i rigorosi criteri stabiliti dalla legge come condizione preliminare a tal fine.

Se invece la società ha venduto pecorino romano debitamente certificato, senza però impiegare il logo Dop in quanto "erroneamente" convinta che il medesimo formaggio certificato, se grattugiato, non possa essere classificato come Dop, sembra potersi concludere che non sussistono illeciti di sorta, in quanto non vi è obbligo di riportare il logo "Dop" su prodotti Dop.

Ovviamente resta aperta ogni altra ipotesi, come ad esempio nel caso in cui si fornissero argomenti ulteriori per sostenere che i prodotti Dop debbono sempre, necessariamente essere marchiati "Dop", o in quello in cui altri riferimenti normativi consentano di pervenire ad una diversa soluzione del caso.

Alla luce di quanto premesso e della allegata documentazione, da cui è possibile desumere nel dettaglio il *quid* del problema agli atti, resto in attesa delle sue considerazioni al riguardo, mentre colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti.

Accesso dei cani guida presso le strutture ospedaliere (Azienda sanitaria).

Gentile dottore,

il mio ufficio viene interpellato dalla signora..., residente a..., in relazione ad una problematica che necessita di adeguati approfondimenti e della conseguente introduzione di norme comportamentali cui le strutture ospedaliere, in particolare, dovrebbero attenersi per una tutela, omogenea sul territorio, dei diritti delle persone disabili.

La signora, che ben descrive il suo problema nella lettera di cui le allego copia, è affetta da una malattia che comporta un'invalidità grave di tipo motorio, invalidità tale, purtroppo, da limitare seriamente la sua autonomia di vita e di relazione, in ambito familiare e sociale.

Come può appunto riscontrare leggendo l'allegata lettera, la signora è riuscita di recente a migliorare notevolmente la sua condizione attraverso l'ausilio di un cane guida, perfettamente istruito da un'apposita associazione, cane che la affianca da qualche mese aiutandola nella sua quotidianità ed accompagnandola anche fuori casa per lo svolgimento in autonomia di varie attività, cui certamente non potrebbe dedicarsi in assenza del cane, se non con l'aiuto di una terza persona.

Dato il suo stato di salute, è immaginabile come le situazioni in cui la signora ha maggiormente bisogno dell'aiuto del cane siano quelle in cui deve recarsi presso un ambulatorio o un ospedale per essere sottoposta ad esami od a cure sanitarie, il che accade con frequenza e regolarità. Proprio in queste occasioni la signora ha riscontrato le maggiori resistenze, che seppure dovute ad un'apprezzabile esigenza di tutela degli altri cittadini ricoverati o che si trovano presso gli ospedali, non sono al contempo parimenti attente ai bisogni primari della persona disabile.

Come può notare, la signora si appella alle poche norme esistenti in materia, in particolare all'integrazione recentemente apportata alla L. 14 febbraio 1974, n. 37 attraverso la successiva L. 8 febbraio 2006, n. 60, che sancisce il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida in favore dei cittadini privi di vista - cui ritengo possano essere assimilati i cittadini privi di altre funzioni, parimenti assistiti da un cane guida - e completa la previsione normativa munendola di apposita sanzione applicabile nei confronti di chi impedisca od ostacoli, direttamente o indirettamente, l'accesso alle medesime strutture. Anche il c.d. decreto Sirchia emanato il 28 febbraio 2003, in recepimento dell'accordo 6 febbraio 2003 tra Ministro della salute, Regioni e Province autonome, mi pare particolarmente significativo laddove prevede che sia agevolato *il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali utilizzabili per la "pet Therapy"*. Lo stesso decreto poi punta a

rendere tutti i luoghi pubblici...accessibili anche per i cani di accompagnamento per disabili.

Non so se l'Azienda sanitaria, sulla scorta delle norme indicate o di altre eventualmente richiamabili, abbia valutato la tematica ed individuato possibili soluzioni. Ciò che non mi pare, in ogni caso, accettabile è che il problema dell'accesso alle strutture ospedaliere da parte di un cittadino accompagnato da un cane guida sia rimesso alla, più o meno spiccata, sensibilità o discrezionalità del singolo operatore o direttore ospedaliero e che, eventualmente, non esistano né siano state diramate apposite direttive o indicazioni cui ci si dovrebbe attenere nell'eventualità di un richiesto accesso con l'ausilio di un cane guida. Secondo l'esperienza dell'interessata, quel che di fatto accade sarebbe, invero, proprio questo: di volta in volta, a fronte della specifica evenienza, o emergenza che dir si voglia, è il singolo operatore o direttore a decidere se concedere o meno l'ingresso anche al cane, se custodirlo personalmente in via di eccezione in attesa che la paziente abbia terminato la sua visita, oppure se negare del tutto l'accesso all'animale.

Con la presente nota le chiedo pertanto cortesemente di voler valutare la problematica prospettata e di volermi conseguentemente fornire indicazioni sulle possibilità di una soluzione che, pur con le cautele necessarie per ovvie questioni di carattere igienico-sanitario, sia nel contempo rispettosa dei diritti della persona disabile, in particolare del suo diritto ad essere autonoma anche all'interno di un reparto od ambulatorio ospedaliero.

La ringrazio per l'attenzione che certamente vorrà dedicare al tema in oggetto ed attendo un suo riscontro, porgendole con l'occasione il mio più cordiale saluto.

Tariffa igiene ambientale (Provincia).

Gentile dottoressa,

si rivolgono al mio ufficio numerosi cittadini, proprietari di immobili in svariati comuni trentini, prospettandomi una delicata problematica in materia di tariffa di igiene ambientale.

Le difficoltà più rilevanti si pongono con riferimento ai non residenti, che si vedono applicare, sulla base di criteri presuntivi, tariffe ordinariamente doppie rispetto a quelle che in passato venivano corrisposte in vigenza della T.A.R.S.U.. Prescindo qui dalle note differenze che intercorrono fra T.A.R.S.U. e T.I.A., e che giustificano, in parte, un aumento delle somme che i cittadini debbono corrispondere in vigenza delle nuove norme.

Esemplificando poi con riferimento ad altre rilevanti fattispecie, merita di essere ricordato il caso paradigmatico di un piccolo commerciante, esercente attività di ristorazione, cui è stata presentata una richiesta di pagamento triplicata rispetto al passato, pur in presenza di una documentabile – e peraltro basata su oggettive, mutate (*in minus*) condizioni di transito nell'area di riferimento – riduzione dei propri affari. O ancora il caso di una baita estremamente rustica, priva di allacciamenti e destinata ad esclusivo servizio di un fienile posto in quota, notoriamente utilizzato quindici giorni all'anno da parte di un contadino che in occasione dell'uso del fienile medesimo produce ovviamente rifiuti pressoché nulli (e per giunta, di regola, in misura inferiore a quelli che produrrebbe a valle, presso la propria abitazione), il quale si vede addebitare le spese della T.I.A.. Per quanto complessivamente ridotte, tali spese vengono calcolate ipotizzando una presenza *in loco* di tre persone nel corso di 365 giorni annui.

Ora, da un lato è evidente che sino a quando non entrerà a regime il sistema di pesatura puntuale dei rifiuti prodotti sarà necessario applicare i (previsti) sistemi presuntivi di computo.

Di contro è parimenti evidente che tali sistemi presuntivi non possono sistematicamente porre nel nulla il senso e lo scopo della normativa primaria di riferimento, che statuisce essere la tariffa “... **commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali**” (art. 238, c. 2, Dlgs. n. 152/2006).

In tal senso è problematico, a mio giudizio, che in fase di attuazione del predetto concetto si prescinda totalmente da un sistema di calibratura della T.I.A. basato sulla utenza in esame, applicando, poniamo, una tariffa calcolata su sei utenti nel corso dell'anno, quando è dimostrabile (ad es., a tacer d'altro, sulla base dei consumi di luce,

acqua e gas) che due sole persone sfruttano, e per giunta non continuativamente, un determinato alloggio, così producendo rifiuti in misura proporzionale.

Se dunque non si intendono applicare i previsti (ma solo possibili) sgravi di cui riferisce l'art. 238, c. 7 del Dlgs. n. 152/2006 a favore di chi faccia un uso stagionale o non continuativo di un immobile, si dovrebbe quantomeno, in ossequio al predetto principio generale, evitare di aggravare la posizione di chi in effetti produce rifiuti in misura ridotta, quando non nulla, presumendo - in maniera più o meno abnorme - ciò che non sarebbe ragionevole presumere senza avere in precedenza attuato una valutazione che sia fondata su criteri di discernimento credibili e non meramente astratti.

Comprendo che la disciplina attuativa del Dlgs. 238/2006 crei problemi di non poco conto, ma chiedo al contempo le sue valutazioni al riguardo, anche al fine di individuare quale soluzione possa garantire, se non il rispetto dei parametri *ex lege*, quantomeno un'attenuazione delle distorsioni in esame.

Nel ringraziare per la collaborazione, mentre ricordo che copia della presente e delle comunicazioni che lei mi farà saranno messe a disposizione delle parti interessate, le porgo cordiali saluti.

Accesso a documenti amministrativi (Provincia).

Gentile dottore,

pur ringraziandola per i documenti trasmessimi con la nota del 6 novembre scorso, vorrei però precisare che quanto inviato non corrisponde a quanto richiesto dalla cittadina con la lettera manoscritta del 2 ottobre.

La signora, infatti, era già in possesso delle due lettere - che vennero addirittura allegate alla citata domanda - e chiedeva di conoscere l'elenco dei firmatari delle stesse, per potersi tutelare in sede giudiziaria. Le lettere infatti, come ho potuto personalmente constatare, contengono una serie di rilevanti accuse nei confronti dell'interessata che, se non risultassero suffragate da prove certe ed inconfutabili, non potrebbero che essere considerate decisamente lesive della dignità professionale della stessa e dunque rivestirebbero un carattere diffamatorio.

Mi permetto dunque di insistere nel richiedere l'accesso all'elenco dei firmatari, accesso sicuramente garantito dall'ordinamento ogniqualvolta vi sia l'esigenza di tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti del cittadino.

Ricordo infatti che in più occasioni la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il diritto di accesso ad esposti di privati che siano stati utilizzati

dall'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, ritenendo espressamente che **“i sistemi che tollerano (addirittura incoraggiano) le denunce anonime, o attribuiscono peso determinante alle accuse 'segrete' appartengono ad esperienze estranee alla cultura espressa dai principi costituzionali repubblicani “** (così Consiglio di Stato V sez. 22 giugno 1998, n. 923).

Mi permetto di osservare, peraltro, che le lettere firmate da “alcuni insegnanti” (che se davvero fossero prive di nominativi, sarebbero da considerare anonime) sono state depositate dai legali della Provincia il giorno precedente l'udienza di sospensiva presso il TRGA di Trento; ciò significa che il loro contenuto è stato ritenuto significativo ai fini del procedimento contenzioso in corso. Eppure, dell'esistenza di queste lettere gli uffici competenti non hanno mai informato la dirigente interessata, alla quale è stato di conseguenza impedito di presentare le necessarie controdeduzioni a difesa del proprio operato, mortificandone gravemente la dignità professionale.

Naturalmente, sarà il Giudice amministrativo ad appurare se vi sia stata connessione tra gli esposti presentati da anonimi – salvo prova contraria – e lo spostamento della persona interessata dall'Istituto cui era stata preposta per il periodo 1 settembre 2006 – 31 agosto 2008 (come da Det. dir. 8 agosto 2006, n. 106). Tuttavia, non posso esimermi dallo stigmatizzare quello che sembra essere stato il comportamento tenuto dall'amministrazione nei confronti di una propria dipendente, alla quale non si sono riconosciute neppure le minime garanzie istruttorie che rappresentano un principio irrinunciabile all'interno di qualsiasi rapporto di lavoro.

Se poi davvero risultasse che le lettere inoltrate da soggetti imprecisati, qualificatisi come docenti o altro, siano effettivamente state lettere anonime, ritengo censurabile l'uso imprudente fattone dall'amministrazione, che non ha mostrato nessuna attenzione per la dirigente, negandole il dovuto contraddittorio ed ignorandone i diritti di difesa.

Chiedo dunque cortesemente l'elenco dei firmatari o, laddove questo non esistesse, i necessari chiarimenti in merito al comportamento dall'amministrazione provinciale competente nei confronti della cittadina.

In attesa di un suo riscontro, la ringrazio fin d'ora per quanto potrà comunicarmi e, augurandole buon lavoro, la saluto cordialmente.

Trasformazione posti part-time (Consorzio dei Comuni).

Gentile dottore,

vorrei con la presente portare alla sua attenzione un problema relativo all'applicazione della disciplina contrattuale in materia di trasformazione dei posti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 26 ccpl 20.10.2003).

Ho avuto modo infatti di intervenire presso il Comprensorio...(il cui Presidente ci legge in copia) con la nota che allego, chiedendo l'applicazione della norma citata la quale prevede due espliciti parametri per la costituzione o la trasformazione di posti a tempo parziale: il limite minimo del 13% della dotazione organica complessiva ed il limite del 35% per ciascun livello e/o categoria professionale. Di conseguenza se, come avvenuto nel caso concreto, la domanda di trasformazione a tempo parziale venisse presentata da un dipendente il cui livello non raggiunga il limite del 35% fissato dal contratto collettivo, l'amministrazione sarebbe tenuta ad accoglierla positivamente.

Ciò non è accaduto, per le ragioni espresse nella nota inviata dal Comprensorio – che allego – con la quale si rispondeva sia alla Difensore civico, sia alla Consigliera di parità che, a sua volta, era intervenuta sul caso. Nonostante con la nota congiunta si sia ribadita la non corretta applicazione delle norme contrattuali in materia, il Comprensorio non ha modificato la propria decisione né il proprio orientamento, riconoscendo alla dipendente interessata –per il quarto anno consecutivo – un part-time temporaneo.

Vorrei dunque interpellare il Consorzio dei Comuni per sottoporre alla sua autorevole valutazione il quesito rispetto a quale sia la corretta interpretazione (e, di conseguenza, la corretta applicazione) della norma contrattuale in tema di trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale.

Pur comprendendo, infatti, le preoccupazioni dell'ente che vede “consumata” la percentuale complessiva di posti a disposizione per il part-time (il 13%) dalla presenza di una particolare categoria professionale (quella delle assistenti domiciliari) che per contratto si avvale di un orario particolare e che dunque difficilmente potrà essere ricondotta entro il limite del 35%, tuttavia osservo che non sono comprimibili i diritti delle dipendenti appartenenti ad altre categorie/livelli che il contratto mirava proprio a tutelare.

Infine, vorrei solo per inciso richiamare il significato sociale dell'istituto del tempo parziale che rappresenta proprio per le donne con i figli un dignitoso strumento di conciliazione tra esigenze lavorative e compiti di cura. Si parla tanto – e spesso a sproposito – di famiglia, quando poi si omette di dare applicazione proprio a quelle (poche) norme che la famiglia vorrebbero tutelare....

Chiedo dunque cortesemente una riflessione del Consorzio dei comuni su questo tema, nella speranza di poter aiutare il Comprensorio a maturare un diverso orientamento che garantisca non solo una definitiva risposta al caso concreto, ma una complessiva differente percezione sull'istituto del part-time.

Nel ringraziarla per l'attenzione che vorrà dedicare a questa nota, le auguro buon lavoro e al saluto con sincera cordialità.

Rapporti tra istituzioni (Comune).

Egregio signor Sindaco,

piuttosto sconcertata dal tono usato nella sua lettera in oggetto, che mi riesce difficile credere sia stato stimolato dal mio precedente intervento con il quale chiedevo semplici chiarimenti, seppure su una questione attualmente piuttosto dibattuta nel suo Comune, le rispondo immediatamente per chiarire alcuni aspetti del mio stesso intervento, oltre che per dirle che non è accettabile che delle pubbliche istituzioni, che lavorano entrambe per i cittadini, offendano con le loro parole il lavoro altrui.

Non credo che nel mio ufficio, l'operare quotidiano di funzionari e dipendenti, oltre che mio personale, sia alla "deriva" e lo affermo con orgoglio. Abbiamo semplicemente posto dei quesiti importanti per la collettività e ci si attendeva dunque delle puntuali risposte. E' arrivata la sua lettera.

Ciò premesso, vorrei in ogni caso puntualizzare che la mia richiesta di informazioni non prende avvio da "illazioni", "sentito dire" o vaghe notizie di stampa. Al contrario, sono stati i cittadini stessi, nel loro pieno diritto, a rivolgersi al mio ufficio chiedendone l'attivazione sulla base di una segnalazione scritta e firmata da decine e decine di persone, già precedentemente a lei rivolta e, a quanto ne so, mai ufficialmente riscontrata. Le ho risparmiato (e mi rincresce di averlo fatto viste le sue recriminazioni) una lettera scritta di proprio pugno da un'anziana paziente dell'ambulatorio medico dove sono assolutamente palpabili, oltre all'indignazione ed alla vergogna testualmente espresse, i disagi e le umiliazioni per la sistemazione giudicata assai poco dignitosa.

Il mio accenno alla stampa era unicamente dovuto alle sue pubbliche dichiarazioni (nemmeno qui, dunque illazioni o sentito dire) secondo le quali "entro fine giugno sarà tutto risolto".

Come lei afferma poi i rapporti tra istituzioni dovrebbero basarsi su documenti o fatti certi. Mi chiedo allora perché non abbia allegato alla sua lettera documento alcuno, come per esempio gli atti con i quali l'amministrazione comunale ha deciso la stipula del contratto di locazione dei locali dai privati, previa valutazione della idoneità degli stessi, i documenti da cui risultano le modalità di scelta dei locali

medesimi (e quindi dei proprietari), la lista dei candidati alle elezioni visto che l'informazione a me fornita dai cittadini a lei non risulta essere corretta...

Quanto, infine, agli spazi disponibili, le faccio presente che i cittadini segnalanti avevano particolarmente insistito su questo punto evidenziando come il Comune detenesse la proprietà di immobili che in altri tempi l'ente aveva pensato potessero essere adibiti ad ambulatori, con un risparmio sulla spesa pubblica oltre che con una maggiore idoneità strutturale.

Anch'io caro Sindaco credo fermamente nella correttezza e serietà con cui i problemi vanno affrontati, i rapporti vanno instaurati, le richieste vanno poste, e le informazioni vanno fornite. Ma il richiamo a questi principi ed il rispetto dei ruoli implicano che ci si sforzi di comprendere il punto di vista dell'altro senza scadere in affermazioni così stizzite e sproporzionate, che mortificano non il ruolo di chi le riceve, ma di chi le scrive, oltre che purtroppo dei cittadini, ai quali, per dovere di trasparenza consegnerò copia della sua nota.

Con i migliori saluti.

Rapporti e contatti con le istituzioni scolastiche.

Gentile signore,

mi riferisco alla sua richiesta di informazioni e chiarimenti circa i rapporti e contatti con le istituzioni scolastiche.

Scusandomi preliminarmente per il ritardo con cui le rispondo, vorrei esprimere alcune considerazioni che ho maturato a seguito di una riflessione su un problema per il quale ritengo ci si debba rifare principalmente alle norme civilistiche in tema di rapporti familiari e di diritti e doveri tra genitori e figli. In secondo luogo non possono comunque essere ignorate le disposizioni ministeriali sulle modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

E' vero che a norma dell'art. 316 del Codice Civile "il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore" (o alla emancipazione), potestà che implica in primo luogo la rappresentanza legale dei figli in tutti i rapporti ed atti giuridici. La norma va peraltro coordinata con altre disposizioni codicistiche ed in particolare, per quanto qui interessa, con quella di cui all'art. 147, attributiva di un obbligo, a carico dei genitori, di mantenere, istruire ed educare la prole. Tale obbligo di struttura e contenuto complesso non è riconducibile al contenuto della potestà parentale e lo si desume fra l'altro anche dal fatto che esso spetta anche a quello dei due genitori che non avesse, o non avesse più, la potestà sul figlio. Ma soprattutto si comprende

come potestà ed obblighi di cui all'art. 147 C.C. siano svincolati per il fatto che, mentre la potestà si estingue con il raggiungimento della maggiore età, non si estinguono necessariamente, al compimento del diciottesimo anno di età, gli altri obblighi di cui si parla.

Molta parte della giurisprudenza, specie degli ultimi anni, ha ribadito tale concetto, che ritengo garantistico nei confronti dei figli e che rappresenta, se vogliamo, anche un giusto compromesso tra diritto e obblighi di natura morale ed etica.

Ritengo dunque che lei non possa pretendere dalle istituzioni scolastiche l'instaurazione di un rapporto esclusivamente con la sua persona, in quanto correlato agli obblighi di mantenimento e cura ritengo vada riconosciuto ai genitori il diritto ad essere informati in merito alla istruzione ed al percorso scolastico dei figli. Ciò non toglie che lei possa chiedere, in aggiunta a questa forma di collaborazione tra scuola e famiglia, anche una informazione personale, diretta, nei suoi confronti (corrispondenza da indirizzare anche a lei personalmente, oltre che ai genitori). Questo, peraltro, più per una questione di principio che di pratica utilità poiché mi pare di capire che non manchi, fortunatamente e saggiamente, il confronto ed il dialogo con i suoi genitori.

Ricordo poi, come sopra accennato, che recenti disposizioni ministeriali sul recupero dei debiti formativi espressamente statuiscono che il dirigente scolastico comunichi, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, il che è importantissimo in considerazione del fatto che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici. E' anche prescritta la puntuale informazione alle famiglie, oltre che agli alunni, circa l'esito degli interventi di recupero dei debiti stessi. In virtù, dunque, anche di queste ultime disposizioni, oltre che delle più generali norme del Codice civile, il coinvolgimento delle famiglie mi parrebbe inevitabile, né d'altra parte mi sentirei di sostenere un'opinione contraria pensando alla responsabilità cui il dirigente scolastico potrebbe incorrere violando l'obbligo, a suo carico, di informare le famiglia in particolare per quanto riguarda i debiti formativi dei propri alunni.

Nella speranza di aver contribuito a chiarire la questione, rimango a disposizione per ogni necessità e con l'occasione saluto cordialmente.

Modifiche regolamentari (Provincia).

Gentile Assessore,

vorrei portare alla sua attenzione un problema di ordine generale che necessita, a mio sommo avviso, di un tempestivo intervento regolamentare che assicuri un trattamento adeguato ed equo ai docenti titolari di Master di secondo livello.

Il regolamento attualmente in vigore prevede infatti che siano riconoscibili, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie provinciali, esclusivamente i Master strettamente coerenti alla disciplina di appartenenza del docente, cui si riferisce la graduatoria.

Sebbene questa limitazione sia posta a garanzia della sostanziale congruenza dei percorsi di II livello scelti dai docenti con le loro effettive esigenze professionali, tuttavia essa finisce per non considerare la validità di percorsi formativi che, pur non essendo circoscritti ad una specifica disciplina, sono comunque trasversalmente idonei a fornire strumenti e metodi preziosi per l'attività di insegnamento e dunque altrettanto qualificanti sul piano della professionalità del docente.

Un caso recente ha consentito di rilevare la citata criticità, cui peraltro sono andate a sommarsi le aspettative degli interessati ingenerate dall'erronea comunicazione, riportata sul n. 9/2005 della rivista "Didascalie" (che allego in copia), che il Master di cui trattasi avrebbe dato diritto a 3 punti nelle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.

Mi riferisco al Master di secondo livello dal titolo "Metodologia della ricerca in educazione", organizzato dalla Facoltà di scienze cognitive di Rovereto con la collaborazione di IPRASE Trentino e del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma, che è stato promosso presso gli Istituti comprensivi e di Istruzione con circolare ai dirigenti scolastici.

Eppure, come mi ha confermato cortesemente il dott. nel colloquio telefonico del 25 giugno, il Master non avrebbe potuto essere presentato, come invece è stato fatto, come sicuramente valutabile per l'attribuzione di un punteggio rilevante ai fini della graduatoria provinciale, vista l'esistenza della norma cui accennavo in apertura, norma di cui forse gli organizzatori del Master avrebbero dovuto conoscere l'esistenza. I docenti si sono evidentemente fidati delle assicurazioni fornite nella presentazione e pubblicazione del Master, trovandosi però, al termine del loro percorso formativo, privi del riconoscimento atteso.

Certamente, gli interrogativi posti da questo ulteriore problema sollecitano la necessità di procedere ad una riflessione di ordine generale sulla riconoscibilità dei Master di carattere generale e metodologico. Se venisse introdotta una norma integrativa della disciplina esistente verrebbe dunque colmata una lacuna e verrebbe dato adeguato riconoscimento a tutti quei docenti che si sono impegnati in attività formative significative per la loro professionalità, investendo tempo, denaro ed energie per qualificare le proprie prestazioni. Mi pare, peraltro, che gli uffici condividano la ragionevolezza di tale orientamento, considerando che un tempestivo adeguamento delle norme regolamentari consentirebbe di affrontare la predisposizione delle graduatorie 2008 con maggiore equità e completezza.

Attendo dunque di conoscere le sue valutazioni in proposito, confidando nella sua disponibilità ad esaminare con attenzione il problema per cercare soluzioni che, valorizzando le qualità degli insegnanti, facciano il bene della scuola tutta.

Con sincera cordialità,

Ambulatori medici (Comune, Azienda sanitaria).

Gentili Signori,

ricevo la segnalazione con la quale il signor..., residente del Comune di..., mi mette al corrente della situazione degli ambulatori medici al servizio della popolazione di..., le cui strutture non risultano essere a norma per quanto attiene alle disposizioni, ormai datate, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che essere collocati in un immobile ormai fatiscente.

Rammento che entrambi gli utenti citati sono stati sottoposti ad apposito accertamento presso l'U.O. di Medicina Legale, in conseguenza del quale il figlio risulta essere invalido nella misura del 67% ed il padre risulta essere soggetto ultrasessantacinquenne con inabilità permanente e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Il problema dell'adeguatezza degli ambulatori medici è peraltro di interesse generale.

In merito al problema, il cittadino riferisce di aver già ripetutamente evidenziato la necessità di una qualche soluzione, anche transitoria, purché idonea a rendere accessibile la struttura a tutti, in modo particolare alle persone disabili con difficoltà deambulatorie e quindi alle persone non in grado di accedere attraverso la scalinata presente all'interno della struttura.

Ho naturalmente preso visione sia dell'articolo di giornale, risalente ad ormai un anno fa, in cui il Sindaco faceva cenno ai progetti per la ristrutturazione dell'immobile, ovviamente con i tempi tecnici necessari allo scopo, sia della risposta scritta a firma dello stesso Sindaco e rivolta ai competenti uffici dell'Azienda sanitaria oltre che, per conoscenza, al cittadino interessato. Rispetto alle notizie contenute in quest'ultima, notizie secondo le quali gli ambulatori sarebbero stati presto trasferiti, in via provvisoria, presso l'immobile ospitante la Casa di soggiorno per anziani; il cittadino mi informa però di un presunto, e ad oggi forse ancora ufficioso, giudizio negativo che sarebbe stato espresso dagli uffici dell'Azienda sanitaria a causa di una presunta incompatibilità.

Alla luce di tutto ciò gradirei poter avere le più ampie delucidazioni nella speranza che sia comunque possibile individuare una soluzione temporanea in attesa della ristrutturazione dell'immobile, ritenendo che il rispetto delle norme in materia di